

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../203375/2007

OGGETTO: COMUNE DI RIVOLI -VARIANTE PARZIALE N. 10P/2006 AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 152 DEL 23/12/2006 - OSSERVAZIONE.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10P/2006 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Rivoli, con deliberazione C.C. n. 152 del 23/12/2006, trasmesso alla Provincia in data 29/12/2006 (pervenuta il 04/01/07), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 013/2007)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10P/2006 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 152 del 23/12/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10P/2006 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone alcune modificazioni destinate a migliorare la gestione del Piano a seguito dell'applicazione dello stesso, per adeguarlo alle esigenze reali del territorio ed alla correzione di alcuni errori materiali, in attesa dell'approvazione della Variante Strutturale da parte della Regione Piemonte;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 10P/2006 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Rivoli, con deliberazione C.C. n. 152 del 23/12/2006, la seguente osservazione:
 << la documentazione allegata alla Variante (peraltro non sottoscritta dal Sindaco), come già osservato in occasioni precedenti, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la “variante parziale” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “variante strutturale” ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. In particolare, al fine di favorire una esauriente lettura della Variante, è opportuno allegare, anche in “stralcio” le Tavole, le Norme e le “Schede” del Piano vigente; >>

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Rivoli la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,